

Contributo ad integrazione della pensione di reversibilità**Di cosa si tratta**

Sostegno al reddito introdotto per sostenere economicamente le persone nella condizione di vedovanza, inabili al lavoro o titolari di accompagnamento, riferito al solo stato di inabilità della vedova o del superstite.

Requisiti

- ✓ essere vedovo o vedova di un lavoratore sia del settore privato che pubblico;
- ✓ essere percettore della pensione di reversibilità;
- ✓ **essere invalido al 100%**, essere titolare di assegno di accompagnamento e aver ottenuto dal medico di base un certificato specifico che attesta la propria inabilità al lavoro.

Attenzione!

Non possono godere di tale sussidio i titolari di pensioni di reversibilità a carico di una gestione speciale dei lavoratori autonomi come, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Quanto spetta

- X Euro 52,91 al mese per un reddito familiare fino a 29.203,95
- X Euro 19,59 al mese per un reddito familiare da 29.203,96 a 32.759,70 32.70

Oltre ad un reddito pari a Euro 32.148,87, il diritto non è riconosciuto.

Documenti necessari

- 📄 data del decesso del proprio congiunto;
- 📄 numero e categoria di pensione di reversibilità;
- 📄 verbale di invalidità civile;
- 📄 ultima dichiarazione dei redditi e, degli ultimi cinque anni se si richiedono le spettanze arretrate.

Compatibilità

L'assegno è riconosciuto a titolo di integrazione alla pensione di reversibilità.

Nel dettaglio, la richiesta dell'assegno può essere inoltrata contestualmente a quella della pensione di reversibilità o successivamente alla stessa. Inoltre, è possibile richiedere gli **arretrati**, ma solo **per i cinque anni pregressi**.

Anche gli eredi possono inoltrare lecitamente la richiesta anche a seguito della morte del proprio congiunto.

Come fare

La domanda si presenta telematicamente tramite il sito **Inps**, con Pin, Spid, CNS, CIE

🌐 www.inps.it

seguendo il percorso:

👉 Domanda Prestazione Pensionistica Online– Nuova Domanda– Ricostituzioni e Supplementi

presso il **Patronato Inas Cisl**

🌐 www.inas.it

✉️ milano@inas.it

☎️ 800 249 307

Termini di presentazione

Non sono previsti limiti temporali o scadenze

Riferimenti Normativi

Articolo 2, comma 8 del Decreto Legge 13 marzo 1988, n° 69, convertito nella legge 153/88.

Sentenza della Corte di Cassazione n° 7668 del 1996. Articolo 38, Decreto Legge 73/2022.

Allegati

- Estratto art.38 del D.L. 73/2022
- Tabella riepilogativa dei valori Isee per nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilano.it
ALICE LOCCI

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660

Cell. 348.95.01.793 E-mail a.locci@cisl.it Telegram <https://t.me/DipolSocislmi>